



REGISTRO UNICO  
NAZIONALE  
DEL TERZO SETTORE

1

[www.cantiereterzosettore.it](http://www.cantiereterzosettore.it)

Il documento è una guida all'uso realizzata per favorire la fruizione del registro unico nazionale del Terzo settore. Alcuni aspetti specifici e puntualizzazioni possono non essere presenti nella guida che va utilizzata come lettura a supporto e non in sostituzione del decreto n. 106 del 15 ottobre 2020 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

A cura di: Paolo Alessandro Pesticcio, Daniele Erler.

In collaborazione con (in ordine alfabetico): Lara Esposito, Chiara Meoli, Massimo Novarino.

AGGIORNATO A FEBBRAIO 2021



# Sommario

INTRODUZIONE .....	4
COS'È IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE .....	5
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL RUNTS .....	7
L'ISCRIZIONE AL RUNTS DEGLI ENTI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA: EFFETTI E PROCEDIMENTO .....	11
L'ISCRIZIONE AL RUNTS DEGLI ENTI CON PERSONALITÀ GIURIDICA: EFFETTI E PROCEDIMENTO .....	17
LA MIGRAZIONE DI ODV E APS .....	21
LA SITUAZIONE DELLE ONLUS .....	27
L'ISCRIZIONE NEL RUNTS DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ENTI .....	32
L'AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI NEL RUNTS .....	38
LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI TRA REGISTRO UNICO, REGISTRO IMPRESE E LE ALTRE AMMINISTRAZIONI .....	42
LA MIGRAZIONE IN ALTRA SEZIONE DEL RUNTS .....	44
LA CANCELLAZIONE DAL RUNTS .....	46
ACCESSO AI DATI, TENUTA DEL REGISTRO E PUBBLICITÀ .....	49
LA REVISIONE DEL REGISTRO .....	51

## INTRODUZIONE

La legge delega n. 106 del 2016, contenente i principi della riforma del Terzo settore, e la legislazione delegata (in particolare il decreto legislativo n. 117 del 2017 o codice del Terzo settore), realizzano quanto sino ad oggi, e per anni, è stato desiderato e auspicato: una riforma organica del Terzo settore, che permettesse di superare la frammentazione normativa, semplificando e razionalizzando una legislazione priva di certezze e ricca di disuguaglianze sul territorio nazionale, anche nel regolare fattispecie omogenee.

Una materia, dunque, difformemente e variamente regolata dalla legislazione nazionale nonché caratterizzata da una rilevante disomogeneità regionale/provinciale applicativa e, in taluni casi, anche normativa. In tale contesto, la legge delega ha inserito tra le sue finalità essenziali l'individuazione di disposizioni generali e comuni applicabili agli enti del Terzo settore e l'armonizzazione delle diverse discipline vigenti.

Il registro unico nazionale del Terzo settore è uno degli strumenti scelti dal legislatore per raggiungere importanti obiettivi tra cui l'**omogeneità**, la **trasparenza** e la **pubblicità**, e per superare la frammentazione derivante dalla presenza di molteplici registri territoriali.

## COS'È IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Il **codice del Terzo settore (o “Cts”)** è intervenuto a riorganizzare la legislazione complessiva di alcune categorie di enti riconducibili nella “nuova” nozione di “Terzo settore”, prevedendo l’implementazione di un apposito registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come “Runts”) **nel quale potersi volontariamente iscrivere.**

Il Runts è uno strumento che permette di perseguire i principi di **omogeneità, trasparenza, pubblicità** sanciti nella legge delega. È un registro attraverso il quale riorganizzare il sistema di registrazione degli enti che “volontariamente” desiderino iscriversi in esso, ottenendo in tal modo di poter fruire di differenti ed importanti agevolazioni.

La locuzione **“ente del Terzo settore” (in acronimo “Ets”)** ha, pertanto, assunto il compito di identificare una **“qualifica civilistica”** che determina, a sua volta, vantaggi di differente tipologia per l’ente che la assuma.

**L’iscrizione nel registro rappresenta il momento fondamentale per l’ente che voglia acquisire la qualifica di “ente del Terzo settore” ed è elemento costitutivo della stessa**, oltre che strumento per la corretta gestione di tutte le informazioni utili a rendere trasparente e nota ai terzi l’attività e la struttura dell’ente.

Nel registro possono iscriversi (o comunque confluire secondo specifiche procedure e modalità) sia gli enti di nuova costituzione sia gli enti già costituiti che vogliono qualificarsi quali “Ets”, scegliendo la sezione che ritengano si adatti meglio al raggiungimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, alle modalità operative o al proprio sistema di governance.

**Il Runts è istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ed è gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma.**

**È pubblico ed accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.**

Il Runts costituisce l’elemento centrale per l’esistenza degli Ets, e ad esso sono collegate:

- a) le procedure da seguire per l'iscrizione e la cancellazione degli enti che desiderino acquisire tale qualifica o che la perdano volontariamente o per effetto di un provvedimento degli uffici competenti alla gestione del registro;
- b) le procedure per il deposito degli atti necessari ad iscriversi al citato registro ed a mantenere tale iscrizione;
- c) le regole legate alla complessiva gestione del registro;
- d) le procedure di comunicazione dei dati tra il registro imprese ed il Runts, con specifico riferimento agli enti che siano iscritti nel citato registro imprese.

**L'iscrizione al Runts e la conseguente acquisizione della qualifica di "ente del Terzo settore", come già accennato, non è obbligatoria ma lo diviene nel caso in cui l'ente voglia fruire delle agevolazioni fiscali e, più in generale, della legislazione di favore collegata a tale nuova qualifica.**

Inoltre, **solo per gli enti del Terzo settore** (dunque per coloro che ottengono l'iscrizione nel Runts), **il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avviene secondo specifiche modalità previste dalla nuova disciplina.** Infatti, l'acquisizione dello status di persona giuridica, sino ad oggi gestito dalle Prefetture/Commissariato del Governo o dalle Regioni/Province autonome (ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000](#)), sarà regolata per gli Ets attraverso un'apposita procedura e differente (art. 22 del Cts).

La funzione e le procedure di attuazione e gestione del Runts sono attualmente disciplinate dagli articoli da 45 a 54 del codice del Terzo Settore e nel **decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020** (di seguito indicato come "decreto Runts"): quest'ultimo si compone di 40 articoli che disciplinano le procedure di iscrizione, le modalità per il deposito degli atti oltre che le regole finalizzate alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro stesso.

## ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL RUNTS

Il registro unico nazionale del Terzo settore contiene **informazioni specifiche, omogenee e predefinite per tutti gli Ets**, secondo criteri tassativi e tipici e senza distinzione in relazione alla loro dislocazione sul territorio nazionale.

Con l'istituzione di un registro unico e di regole omogenee, contenute in un unico atto normativo, si introduce un concreto cambio nelle modalità di iscrizione in **un registro che, seppur detenuto per competenza dalle Regioni e Province autonome, resta realmente "unico"**. A tal fine, il legislatore delegato ha previsto appositi controlli finalizzati alla verifica del corretto funzionamento del sistema di registrazione degli Ets, per assicurare l'uniformità nell'applicazione della disciplina fra i diversi livelli territoriali che compongono il registro unico.

**Il Runts si compone di 7 sezioni differenti** suddivise sulla base di una valutazione legata alla "qualificazione", particolare o meno, che l'ente voglia assumere nel contesto degli Ets. Ne deriva che **la qualifica di Ets ricomprende tutti gli enti che abbiano deciso di accedere al registro, indipendentemente dalla sezione che, invece, ne delinea le specifiche caratteristiche assunte**. Per rendersi facilmente conto della struttura del registro, è sufficiente elencare le sezioni nel quale esso è suddiviso (art. 46 del Cts):

- a) **organizzazioni di volontariato ("Odv");**
- b) **associazioni di promozione sociale ("Aps");**
- c) **enti filantropici;**
- d) **imprese sociali, incluse le cooperative sociali;**
- e) **reti associative;**
- f) **società di mutuo soccorso;**
- g) **altri enti del Terzo settore ("Ets")**, che non ritengano di volersi o potersi iscrivere nelle precedenti sezioni.

**Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.** Inoltre, per le imprese sociali e le cooperative sociali, tenute ad iscriversi al registro imprese, l'iscrizione nella sezione d) del Runts è soddisfatta attraverso l'inserimento dell'ente nelle apposite sezioni del registro imprese, che ne gestisce le relative procedure.

Si tenga presente che **la scelta di una sezione rispetto ad un'altra comporta per l'ente iscritto l'applicazione, in via prevalente, delle disposizioni particolari che regolano la specifica qualifica rispetto alle disposizioni concorrenti che disciplinano, in via generale, gli Ets.**

Un'esemplificazione di quanto appena evidenziato può essere fatta in relazione alla nomina degli amministratori in un Ets, i quali devono essere scelti, generalmente, in maggioranza tra le persone fisiche associate oppure indicate dagli enti giuridici associati (art. 26, c. 2 del Cts). Qualora, però, l'ente in questione fosse un'organizzazione di volontariato (Odv), è previsto che siano tutti gli amministratori ad essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati (art. 34, c. 1 del Cts).

Come appena specificato, la disposizione particolare (art. 34, c. 1 del Cts) prevale sulla disposizione generale (art.26, c.2 del Cts).

Pertanto, **la scelta della sezione del Runts deve essere accompagnata da una corretta e ponderata lettura delle disposizioni contenute nel codice del Terzo settore.** L'art.3 del codice delinea un sistema di gerarchia delle fonti per il quale le disposizioni in esso contenute si applicano in via generale a tutti gli Ets, salvo che non siano derogate = ed in quanto compatibili - da altre disposizioni particolari che regolano specifiche categorie di Ets.

**In merito al funzionamento del Runts, esso viene gestito attraverso l'ufficio statale e gli uffici regionali/provinciali per ciascuna Regione o Provincia autonoma.** Per lo svolgimento delle relative competenze, secondo gli ordinamenti di ciascuna amministrazione ed in coerenza con la procedura informatica delineata per l'implementazione del registro, sono individuati:

- a) i soggetti legittimati all'adozione dei provvedimenti che il Cts assegna ai rispettivi uffici;
- b) i responsabili dei procedimenti per l'adozione dei provvedimenti di cui alla precedente lettera a);
- c) gli addetti all'istruttoria dei procedimenti per l'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera a).

**Agli uffici regionali e provinciali del Runts compete:**

- a) l'adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione nelle diverse sezioni del registro ad eccezione della sezione "reti associative", di competenza esclusiva dell'ufficio statale;

- b) la registrazione delle informazioni e la tenuta degli atti soggetti a deposito presso il registro stesso e dei provvedimenti emanati;
- c) l'accertamento dell'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente, con obbligo di darne comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove abbia sede l'ufficio regionale o provinciale presso il quale l'ente è iscritto, nei casi di cui agli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile e, dunque, ove trattasi di ente con personalità giuridica di diritto privato;
- d) la revisione, con cadenza almeno triennale, dei requisiti previsti per l'iscrizione alla relativa sezione del Runts, ad eccezione delle reti associative iscritte anche in altre sezioni, per le quali la verifica è effettuata "tout court" dall'ufficio statale;
- e) il controllo, ai sensi dell'art.93, c.1 del Cts ed in ragione della propria competenza territoriale, finalizzato ad accertare:
- la presenza e permanenza dei requisiti necessari richiesti per l'iscrizione al registro;
  - il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  - l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Runts.
- L'attività di controllo appena individuata può, altresì, essere svolta dalle reti associative e dai centri di servizio per il volontariato (Csv), ove appositamente autorizzati dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nei confronti dei rispettivi aderenti;
- f) il rilascio dei pareri obbligatori in merito alla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'Ets.

**L'ufficio statale del Runts** svolge, nei confronti degli enti iscritti nella sezione "reti associative", le attività di cui alle precedenti lettere b), c), d) e) ed f).

**L'individuazione dell'ufficio competente avviene su base territoriale, in relazione alla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio l'ente del Terzo settore ha la propria sede legale.** Ne deriva che il trasferimento della sede dell'ente in altra Regione o Provincia autonoma comporta anche il trasferimento della competenza dell'ufficio del registro vigilante. Il nuovo ufficio di competenza acquisisce direttamente dall'ufficio di provenienza tutti i dati necessari alla tenuta e gestione dell'ente interessato, il quale riceve unicamente riscontro dell'avvenuto passaggio delle competenze.

**Nel caso in cui un Ets, iscritto in una delle sezioni del Runts, acquisisca l'iscrizione anche nella sezione "reti associative", la competenza passa per intero all'ufficio statale,** il quale provvede a ricevere tutti i dati necessari con le modalità appena individuate.

**Qualsiasi istanza da parte degli Ets rivolta agli uffici del registro unico deve essere prodotta esclusivamente con modalità telematiche** adatte a consentire l'identificazione legale del mittente, la gestione telematica del procedimento da parte dell'ufficio competente, il rilascio di ricevuta di avvenuta ricezione dal sistema telematico e di protocollazione da parte dell'amministrazione ricevente, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato B) al **decreto Runts**. **A tal fine, gli Ets devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec)**, che verrà reso pubblico attraverso il Runts.

Nelle interlocuzioni con l'ufficio provinciale di Bolzano, i cittadini di lingua tedesca hanno facoltà di utilizzare la propria lingua.

## L'ISCRIZIONE AL RUNTS DEGLI ENTI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA: EFFETTI E PROCEDIMENTO



### EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione nel Runts determina l'effettiva assunzione della qualifica di ente del Terzo settore da parte dell'ente che l'abbia richiesta (effetto costitutivo dell'iscrizione), ed è il presupposto per la fruizione di tutti i benefici previsti dal codice del Terzo settore e in generale dalle disposizioni di legge previste per gli Ets.

Qualora l'ente presenti richiesta di acquisizione della personalità giuridica (art. 22 del Cts), l'iscrizione ha effetti costitutivi anche in relazione all'acquisizione della stessa.

**La fruizione dei benefici specifici previsti per ciascuna tipologia particolare di Ets deriva dall'iscrizione in ciascuna delle apposite sezioni che compongono il registro unico**, fatto salvo per gli enti la cui iscrizione nel registro imprese vale quale iscrizione al Runts (imprese sociali e cooperative sociali, tenute all'iscrizione nelle apposite sezioni del registro imprese).

**L'iscrizione obbliga gli enti ad utilizzare nella denominazione, in tutti gli atti a rilevanza esterna, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, le locuzioni o gli acronimi previsti per ciascuna tipologia di Ets.** In particolare, l'acronimo "Ets" o la locuzione "ente del Terzo settore" devono obbligatoriamente essere previsti nello statuto (ed utilizzati) dalle organizzazioni iscritte alla sezione "altri enti del Terzo settore" (sezione g).

Per gli enti appartenenti alle altre sezioni, fatto obbligo della previsione ed utilizzo degli specifici acronimi o locuzioni per essi previsti, è comunque possibile, in aggiunta, l'utilizzo dell'acronimo "Ets" o della locuzione "ente del Terzo settore": per esemplificare, per un'organizzazione di volontariato è sufficiente utilizzare (nella denominazione e negli atti esterni) l'acronimo "Odv" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato", ma è possibile (seppur non obbligatorio) aggiungere anche l'acronimo "Ets" o la locuzione "ente del Terzo settore".

Particolare attenzione deve porsi in merito all'utilizzo illegittimo delle locuzioni ed acronimi da parte di enti che non siano in possesso della relativa qualifica, in quanto è prevista una specifica sanzione da 2.500 euro a 10.000 euro, raddoppiata qualora

l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità (art. 91 del Cts).



## PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

**È possibile presentare domanda di iscrizione al Runts fin dal momento in cui esso diviene operativo.**

A tal fine, l'ufficio di livello dirigenziale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, presso il quale è istituito l'ufficio statale del Runts, **deve**, in base allo stadio di realizzazione del sistema telematico, **individuare un'apposita data** (d'ora in poi indicata come **"data x"**): **a decorrere dal giorno successivo a tale data, gli enti possono presentare domanda di iscrizione nel nuovo registro unico.** Tale termine viene pubblicato sul sito istituzionale del ministero del Lavoro e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Qualora, a partire dalla data x, non siano ancora pienamente applicabili le procedure telematiche, gli enti possono comunque presentare domanda di iscrizione al registro unico utilizzando una modulistica uniforme sull'intero territorio nazionale, disponibile sul portale Runts. La presentazione delle domande avviene secondo le indicazioni presenti sul citato portale, in cui deve essere comunicata anche la data di decorrenza e attivazione delle procedure telematiche ordinarie.

Tra i requisiti per l'iscrizione merita specifica attenzione l'obbligo di registrazione dell'**atto costitutivo e dello statuto presso l'Agenzia delle entrate, anche per gli enti privi di personalità giuridica**, requisito non previsto espressamente dal codice del Terzo settore ma introdotto dal decreto Runts. Inoltre, per gli enti già costituiti ma che non siano in grado di produrre l'atto costitutivo (ad esempio nel caso in cui sia stato smarrito), è prevista la possibilità di dichiararne l'insussistenza o l'irrecuperabilità tramite autocertificazione.

**L'iscrizione è gratuita**, ad esclusione dell'eventuale pagamento dell'imposta di bollo e di registro sulla registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto.

Si ricorda che **ogni ente che desideri ottenere l'iscrizione al Runts deve dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec)** e, quasi certamente, della **firma digitale** collegata: questo poiché la domanda di iscrizione e tutte le successive comunicazioni con gli uffici del registro avvengono con modalità telematiche.

In merito al procedimento di iscrizione (art. 8 del decreto Runts), si ritiene utile proporre due schemi riassuntivi per individuare gli aspetti essenziali legati alla presentazione della domanda ed alla relativa validazione della stessa.

Nello **"schema 1"** sono elencate le diverse tipologie di Ets che presentano la domanda di iscrizione presso gli uffici regionali o provinciali competenti, mentre lo **"schema 2"**

riepiloga la situazione per le reti associative, tenute a presentare la domanda presso l'ufficio statale del Runts. In nessuno dei due schemi è fatta menzione delle **imprese sociali**, delle **cooperative sociali** e delle **società di mutuo soccorso** (diverse da quelle di cui all'art. 44, c. 2 del Cts), in quanto **per tali enti il requisito dell'iscrizione al Runts è soddisfatto attraverso l'inserimento nelle apposite sezioni del registro imprese.**

Si ricorda che gli enti che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma commerciale sono tenuti all'iscrizione anche nel registro delle imprese, sia che abbiano già conseguito l'iscrizione al Runts sia che vogliano acquisirla. Ad essi si applicano gli adempimenti in materia di tenuta delle scritture contabili (art. 13, c. 4) e di redazione e deposito del bilancio di esercizio (art. 13, c. 5) previsti dal Cts.



### ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO PER ENTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA (sezioni a, b, c, f, g) - Art. 8, decreto Runts

- ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)
- ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
- ENTI FILANTROPICI
- SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO (SE NON ISCRITTE AL REGISTRO IMPRESE)
- ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE

#### Chi presenta la domanda

Il **rappresentante legale** dell'ente o, su mandato di quest'ultimo, il rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce.

#### Invio della domanda

In **modalità telematica** all'ufficio del Runts della Regione o Provincia autonoma in cui l'ente ha sede legale. Ogni ente presenta una propria istanza. Non è ammessa un'istanza multipla per più enti.

#### Allegati alla domanda

- a) Atto costitutivo;
- b) Statuto registrato;
- c) Se ente costituito da uno o più esercizi, **ultimo o ultimi 2 bilanci consuntivi**, se disponibili, e **copie dei verbali assembleari di approvazione**;

- d) Se ente affiliato a rete associativa, **attestazione di adesione alla stessa rilasciata dal rappresentante legale della rete**. Se affiliato a più reti, attestazione da parte del rappresentante legale di ciascuna rete;
- e) Nel caso in cui l'ente superi per 2 esercizi consecutivi due dei tre limiti previsti all'art. 31 del Cts, necessaria acquisizione delle **informazioni antimafia**.

### Informazioni contenute nella domanda di iscrizione

- a) **Indicazione della sezione del Runts** in cui si chiede l'iscrizione;
- b) **Denominazione**;
- c) **Codice fiscale**;
- d) Eventuale **partita IVA**;
- e) **Forma giuridica**;
- f) **Sede legale**;
- g) Indirizzo di **posta elettronica certificata**;
- h) **Contatto telefonico**;
- i) **Sedi secondarie**, se presenti (non costituiscono sedi secondarie dell'ente le sedi legali di enti eventualmente affiliati che siano dotati di un proprio differente codice fiscale rispetto all'ente che chiede l'iscrizione);
- j) **Data di costituzione**;
- k) **Attività di interesse generale** scelte e che l'ente ha effettivamente intenzione di esercitare;
- l) Previsione statutaria dell'esercizio di eventuali **attività diverse**, ex art. 6 del Cts;
- m) Indicazione del **codice fiscale del soggetto o dei soggetti cui l'ente eventualmente aderisce**;
- n) **Generalità di tutti coloro che abbiano cariche sociali con indicazione dei relativi poteri ed eventuali limitazioni**, e della data di nomina. Nel caso in cui siano istituiti gli organi di controllo e di revisione, vanno allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e decadenza, e di possesso dei requisiti per ricoprire le rispettive cariche;
- o) Eventuale **iscrizione al registro imprese**, nel caso in cui l'ente eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale;
- p) Eventuale **dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al 5 per mille**;
- q) Dichiarazione **presunzione di commercialità o non commercialità dell'ente** ex art. 79, c. 5 Cts;
- s) Indirizzo del **sito internet**, se disponibile.

### RICORDA!

#### r) Solo per Odv e Aps

- ✓ **numero di associati cui sia riconosciuto il diritto di voto** distinti per persone fisiche o enti e, in quest'ultimo caso, specificando se ciascun ente associato sia iscritto o meno alla medesima sezione del Runts per cui si chiede l'iscrizione;

- ✓ numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati;
- ✓ numero di volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente;
- ✓ numero di volontari degli enti aderenti di cui l'Odv o Aps che chiede l'iscrizione si avvalga.



## ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO PER ENTI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA (sezione e) - Art. 9, decreto Runts

### RETI ASSOCIATIVE

#### Chi presenta la domanda

Il rappresentante legale dell'ente.

#### Invio della domanda

In modalità telematica all'ufficio statale del Runts.

#### Allegati alla domanda

Dalla lettera a) alla lettera e), gli stessi allegati di cui allo "schema 1", in quanto compatibili;

f) i riferimenti degli Ets aderenti, anche in via indiretta, necessari a **verificare il requisito numerico e territoriale** richiesto per essere rete associativa "di base" (art. 41, c. 1 del Cts) o rete associativa nazionale;

g) l'indicazione degli articoli dello statuto da cui risulta lo **svolgimento delle attività previste** per le reti associative ed, eventualmente, nello specifico per le reti associative nazionali;

h) la dichiarazione rilasciata singolarmente da ciascun componente dell'organo di amministrazione circa la presenza dei **requisiti di onorabilità** (art. 41, c. 5 del Cts).

#### Informazioni contenute nella domanda di iscrizione

Le stesse informazioni elencate allo "schema 1", in quanto compatibili.



## PROCEDURA E VERIFICA DEI TERMINI

La procedura di verifica della domanda da parte dell'ufficio competente avviene sulla piattaforma informatica del Runts. **L'ufficio verifica la completezza e l'idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte e la sussistenza delle condizioni previste ai fini dell'iscrizione.**

Nel caso in cui la domanda risulti corretta e completa e sussistano tutte le condizioni previste dal Cts, **l'ufficio competente, entro 60 giorni, iscrive con apposito provvedimento l'ente richiedente nella sezione del Runts indicata nella domanda di iscrizione.** Nel caso in cui la domanda risulti non corretta o incompleta oppure necessiti di integrazioni o chiarimenti, **l'ufficio, entro il termine dei 60 giorni di cui dispone, invita l'ente a completare, integrare o rettificare la domanda,** assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla richiesta.

Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, oppure dalla scadenza del termine assegnato all'ente per produrla, l'ufficio procede all'iscrizione oppure comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, dando luogo a tutti i susseguenti atti sino alla conclusione del procedimento.

Nel caso di **atto costitutivo/statuto redatto in conformità al modello tipizzato predisposto da una rete associativa** (art. 47, c.5 del Cts) cui l'ente aderisca, e fatta salva la regolarità formale della restante documentazione, i precedenti termini di 60 giorni sono ridotti alla metà.

**In assenza di un qualsiasi provvedimento da parte dell'ufficio del Runts nei termini previsti, si applica il meccanismo del "silenzio assenso" e, pertanto, la domanda di iscrizione si ritiene accolta.**

**Per quanto riguarda le reti associative, la competenza è dell'ufficio statale del Runts e il procedimento segue le stesse modalità e tempistiche di quelle sin qui menzionate.**

Nel caso in cui la rete associativa richieda l'iscrizione anche in un'altra sezione del registro, la competenza è sempre in capo all'ufficio statale. In caso l'istruttoria sia positiva per entrambe le sezioni, l'ufficio statale comunica all'ufficio regionale o provinciale territorialmente competente il provvedimento di iscrizione nella sezione "reti associative" ai fini dell'automatica iscrizione dell'ente nell'ulteriore sezione scelta, con pari decorrenza. Nel caso in cui invece l'iscrizione nella sezione "reti associative" sia respinta, l'intera istanza risulta respinta. In caso di diniego di iscrizione, l'ente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) competente per territorio. Contro i provvedimenti dell'ufficio statale del Runts, l'eventuale ricorso deve essere proposto innanzi al Tar del Lazio.

## L'ISCRIZIONE AL RUNTS DEGLI ENTI CON PERSONALITÀ GIURIDICA: EFFETTI E PROCEDIMENTO



### LA NUOVA PROCEDURA E GLI EFFETTI DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO

Gli enti che, iscrivendosi al Runts per ottenere la qualifica di Ets in una delle sezioni previste, vogliono o siano obbligati (ad esempio nel caso delle fondazioni) ad assumere la personalità giuridica di diritto privato, seguono una procedura differente rispetto agli enti non riconosciuti.

**La procedura prevista per l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del codice del Terzo settore (art. 22) è ammissibile per i soli enti che acquisiscano anche la qualifica di Ets nelle sue differenti tipologie. Per tali enti, l'iscrizione al Runts ha quindi effetto costitutivo non solo in relazione all'acquisizione della qualifica di Ets ma anche ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica.**

La nuova procedura è prevista in deroga a quella già vigente, regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, che resta quale riferimento per gli enti che decidono di non iscriversi al Runts.



### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

**Gli enti iscritti al Runts o che si costituiscano e contestualmente presentino domanda di iscrizione ad esso, possono presentare anche domanda per l'ottenimento della personalità giuridica con la nuova modalità, ovviamente solo a partire dal momento in cui il registro sarà operativo.**

Come per gli enti privi di personalità giuridica, il momento centrale è rappresentato dalla "data x", individuata dall'ufficio **di livello dirigenziale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**, presso il quale è istituito l'ufficio statale del Runts: **a decorrere dal giorno successivo a tale data, gli enti possono presentare domanda di iscrizione nel nuovo registro unico.**

Tale termine viene pubblicato sul sito istituzionale del ministero del Lavoro e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora, a partire dalla data x, non siano ancora pienamente applicabili le procedure telematiche, gli enti possono comunque presentare domanda di iscrizione al registro unico utilizzando una modulistica uniforme sull'intero territorio nazionale, disponibile sul portale Runts.

La presentazione delle domande avviene secondo le indicazioni presenti sul portale, in cui deve essere comunicata anche la data di decorrenza e attivazione delle procedure telematiche ordinarie.

Di seguito due tabelle riassuntive, che delineano gli aspetti procedurali essenziali per l'ottenimento della personalità giuridica secondo le nuove modalità previste dal Cts:

- per gli enti che ancora ne sono privi (**Tabella 1**);
- per gli enti già dotati di personalità giuridica in quanto ad oggi iscritti nei registri tenuti dalle Prefetture/Commissariato del Governo o dalle Regioni/Province autonome (**Tabella 2**), e che assumono anche la qualifica di Ets.

## Tabella 1 ENTI CHE INTENDONO CONSEGUIRE LA PERSONALITÀ GIURIDICA

(Art.22 del Cts e artt. 16 e 18, decreto Runts)

**ENTI DI NUOVA COSTITUZIONE  
ENTI COSTITUITI NON ISCRITTI AL RUNTS  
ENTI GIÀ ISCRITTI AL RUNTS**

### DOCUMENTAZIONE E PROCEDIMENTO

**La figura centrale è quella del notaio, che deve:**

- **verificare la sussistenza delle condizioni** previste dal Cts;
- **verificare la sussistenza del patrimonio minimo** (15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni). In caso di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, il valore deve risultare da apposita relazione giurata di un revisore legale o società di revisione iscritti nell'apposito registro dei revisori e deve essere allegata all'atto di costituzione;
- **provvedere**, entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto, al **deposito della documentazione** presso l'ufficio competente del Runts e richiedere l'iscrizione dell'ente.

**Dall'istanza e dagli allegati devono risultare:**

- l'attestazione del **patrimonio minimo richiesto**;
- gli **elementi informativi e la documentazione** previsti per gli enti privi di personalità giuridica (vedi "schemi" 1 e 2), in quanto compatibili.

**L'ufficio del Runts competente, verificata la regolarità formale della documentazione:**

- entro 60 giorni **dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione del Runts** indicata nell'istanza;

- nel caso in cui riscontri irregolarità formali, entro 60 giorni **invita il notaio a completare, rettificare o integrare la domanda**, nel termine di 30 giorni;
- trascorsi 30 giorni dall'adempimento delle richieste di cui al precedente punto **l'ente richiedente si ritiene iscritto anche in assenza di un provvedimento espresso** ("silenzio assenso").

## Tabella 2

# ENTI GIÀ DOTATI DI PERSONALITÀ GIURIDICA

(Art.22 del Cts e art. 17, decreto Runts)

## ETS GIÀ IN POSSESSO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA CHE INTENDONO ISCRIVERSI AL RUNTS

### DOCUMENTAZIONE E PROCEDIMENTO

Nei casi in cui un'associazione riconosciuta o una fondazione sia già in possesso della personalità giuridica ai sensi del dpr n. 361 del 2000, **il notaio che riceve il verbale dell'organo competente, attestante la decisione di iscriversi al Runts**, deve:

- **verificare le condizioni** previste dall'art. 22 del Cts e dall'art. 16 del decreto Runts (le stesse descritte nella Tabella 1), specificando in quale registro delle persone giuridiche l'ente sia iscritto;
- **provvedere**, entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto, **al deposito della documentazione** presso l'ufficio competente del Runts e richiedere l'iscrizione dell'ente.

Il controllo da parte dell'ufficio competente segue le tempistiche e le modalità descritte nella Tabella 1.

**Una volta che l'ente è iscritto nel Runts, la personalità giuridica acquisita sulla base del dpr n. 361 del 2000 è sospesa.** Tale sospensione non determina la perdita della stessa bensì l'inapplicabilità delle relative disposizioni, comprese quelle inerenti alle autorità vigilanti sull'istituto della personalità giuridica.

**La procedura delineata nelle precedenti tabelle non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti** e trova invece applicazione, in quanto compatibile, per gli atti di trasformazione, fusione e scissione (art. 42*bis* del codice civile) che dispongano la costituzione o il mutamento di o in Ets con personalità giuridica (ad esempio, la scissione di un'associazione in due associazioni Ets con personalità giuridica o la trasformazione di un'associazione non riconosciuta in fondazione Ets).



## ALCUNI ASPETTI CRITICI DELLA NUOVA NORMATIVA

Il decreto Runts definisce una **specifica procedura nel caso in cui il notaio che abbia ricevuto l'atto non ritenga sussistere le condizioni di legge**, comprese quelle relative al patrimonio minimo (art. 22, c. 3 del Cts e art. 19 del decreto Runts).

Il notaio, in tal caso, comunica ai fondatori o amministratori l'assenza di tali condizioni ed essi (oltre agli associati) possono, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, richiedere l'iscrizione al registro, allegando la documentazione prescritta. Entro 60 giorni l'ufficio del Runts può richiedere di rettificare o integrare la documentazione o l'istanza, oppure comunicare i motivi ostativi all'iscrizione. In assenza di un provvedimento di iscrizione, la stessa si intende negata.

**La procedura appena descritta pone alcuni interrogativi legati al ruolo del notaio nel momento della verifica dei requisiti.** Ci si chiede, in particolare, quale sia il comportamento del notaio che riscontri l'assenza delle condizioni di legge sia inerenti alla qualifica di Ets che all'acquisizione della personalità giuridica.

La presentazione dell'istanza da parte dei fondatori, amministratori o associati lascerebbe intendere che egli proceda comunque a rogitare l'atto in quanto, diversamente, non si comprenderebbe come la documentazione possa essere inviata al Runts, se priva del requisito essenziale della forma (atto pubblico).

In merito a tale aspetto, ci si augura, possa esserci un chiarimento in quanto, da un lato, appare anomalo che un atto privo di requisiti possa essere rogitato, dall'altro, risulta evidente che l'istanza debba essere respinta in assenza dei requisiti di legge, comportando pertanto solo un inutile dispendio di tempo e risorse.

Ulteriore criticità sembra essere generata dall'assenza, nel Cts e nel decreto Runts, di una qualsivoglia regolamentazione dell'**ipotesi in cui un Ets che abbia acquisito la personalità giuridica ex art. 22 del Cts perda, in un dato momento, la qualifica di Ets.**

Posto che la personalità giuridica ex art. 22 Cts risulta valida solo per coloro che rivestono la qualifica di Ets, ci si chiede cosa succeda ad un ente che fuoriesca dal Runts in relazione a tale specifico aspetto, in particolare nel caso in cui esso abbia la natura giuridica di fondazione.

## LA MIGRAZIONE DI ODV E APS

L'entrata in vigore del registro unico nazionale del Terzo settore pone fine ai numerosi registri territoriali sino ad ora gestiti dalle Regioni e Province autonome.

In particolare, **i registri delle organizzazioni di volontariato (Odv) e delle associazioni di promozione sociale (Aps) confluiranno nel Runts attraverso una specifica procedura di "migrazione"** divenendo, di fatto, delle specifiche sezioni del nuovo registro.

**Il decreto Runts prevede un iniziale "processo di popolamento" del nuovo registro unico attraverso la migrazione delle Odv ed Aps sino ad oggi presenti nei citati registri territoriali (art. 30).**

L'ufficio di livello dirigenziale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali presso il quale è istituito l'ufficio statale del Runts, verificato lo stadio di realizzazione del sistema telematico, **individua con apposito provvedimento il termine di decorrenza del processo di trasferimento al Runts dei dati relativi agli enti iscritti nei registri regionali e provinciali delle Odv e delle Aps, e nel registro nazionale delle Aps.** Tale termine ("data x") è pubblicato sul sito istituzionale del ministero del Lavoro e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**La data x, oltre a costituire il riferimento per l'inizio del processo di "migrazione" per le Odv e le Aps, rappresenta anche il termine iniziale per l'iscrizione degli altri enti (nuovi o già esistenti) al Runts:** a decorrere dal giorno successivo a tale data, gli enti interessati possono infatti presentare domanda di iscrizione nel nuovo registro unico.

Il successivo "**schema 3**" delinea gli aspetti procedurali essenziali della migrazione al Runts dei dati inerenti alle Odv ed Aps presenti negli attuali registri regionali e provinciali.



## MIGRAZIONE DI ODV E APS ISCRITTE NEI REGISTRI REGIONALI E PROVINCIALI Art. 31, decreto Runts

### I competenti uffici delle regioni e province autonome (vecchi registri)

1) Entro 90 giorni dalla data x, **comunicano telematicamente al Runts i dati** in loro possesso **relativi alle Odv ed Aps, iscritte** nei rispettivi registri **al giorno antecedente la data x**, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione. Entro lo stesso termine **trasferiscono al Runts copia dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto** di ognuno degli enti interessati. Nel caso in cui si verifichi l'impossibilità di reperire l'atto costitutivo, per gli enti privi di personalità giuridica trova applicazione l'autocertificazione ai sensi dell'art.8, c.5, lett. a) del decreto Runts.

**I registri delle Odv e delle Aps (vecchi registri) restano operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al giorno antecedente la data x. A conclusione di tali procedimenti, i dati e le informazioni degli enti interessati sono traferiti al Runts in caso di esito favorevole degli stessi.**

### Ciascun ufficio regionale o provinciale del Runts (nuovo registro)

2) Entro **180 giorni** dalla presa in carico delle informazioni degli enti aventi sede legale nella propria Regione o Provincia autonoma, **verifica la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione di tali enti**. Per le Odv ed Aps che associano soggetti diversi dalle persone fisiche il requisito della prevalenza di Odv e Aps di cui rispettivamente agli articoli 32, c. 2 e 35, c. 3 del Cts, è verificato sulla base della qualifica che gli enti associati possedevano al giorno antecedente la data x.

**Il procedimento in questione si può poi sviluppare, nello specifico, secondo le seguenti fasi:**

3) **Se la documentazione si rivela incompleta, l'ufficio richiede all'ente le informazioni e i documenti mancanti**. In tal caso, il procedimento di iscrizione viene sospeso fino all'integrazione della richiesta ma non oltre 60 giorni, i quali decorrono dalla data di pubblicazione nel Runts dei riferimenti dell'ente al quale sia stata richiesta l'integrazione.

**Se l'ente non invia la documentazione mancante entro i 60 giorni menzionati non viene iscritto al registro**, e tale esito è comunicato all'ente e ne è data notizia nel Runts (in un'apposita lista degli enti non iscritti). In tale specifico caso, non si applica

l'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 che impone alle amministrazioni, prima di adottare un provvedimento di segno negativo, di comunicare all'istante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

**4) Se le informazioni e i documenti a disposizione sono completi (o sono stati integrati su richiesta) e la verifica dei requisiti si conclude positivamente, l'ufficio dispone con provvedimento l'iscrizione nel Runts** nella sezione corrispondente e comunica tale esito all'ente.

**5) In presenza di motivi ostativi all'iscrizione al Runts**, l'ufficio ne dà comunicazione all'ente e assegna allo stesso 10 giorni per presentare controdeduzioni o manifestare l'intenzione di procedere alla regolarizzazione e, in tale ultimo caso, 60 giorni per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione. Tale comunicazione da parte dell'ufficio interrompe i tempi del procedimento (i 180 giorni menzionati in precedenza) che ricominciano a decorrere dalla scadenza dei rispettivi termini (10 gg. o 60 gg.) o, se antecedente, dall'assolvimento delle richieste inerenti. **L'omesso riscontro entro i 10 giorni o la mancata regolarizzazione entro i 60 giorni, sono causa di mancata iscrizione nel Runts** e della conseguente comunicazione all'ente.

**6) In presenza di motivi ostativi all'iscrizione nella sezione prescelta (Odv o Aps), ma in presenza dei requisiti per l'iscrizione in altra sezione del Runts**, l'ufficio ne dà comunicazione all'ente, indicando la sezione nella quale è possibile iscriversi, concedendo 10 giorni per presentare controdeduzioni oppure per manifestare l'intenzione di iscriversi nella sezione proposta e, in tale ultimo caso, concedendo ulteriori 60 giorni per porre in essere eventuali regolarizzazioni. Anche in tale situazione, i tempi del procedimento vengono interrotti con le medesime modalità di cui al punto 5).

**L'omesso riscontro entro i 10 giorni o la mancata regolarizzazione entro i 60 giorni, sono causa di mancata iscrizione nel Runts** e relativa comunicazione all'ente.

**7) Qualora, nei casi di cui ai punti 3), 4) e 5) l'ufficio non emani alcun provvedimento espresso allo scadere dei termini procedurali, l'ente deve comunque essere iscritto nella sezione (Odv o Aps) di provenienza (silenzio assenso).**

Si noti che l'art. 31, c. 10 del decreto Runts prevede il meccanismo del silenzio/assenso per i casi previsti ai punti 3), 4) e 5) e non per il caso di cui al punto 6): potrebbe trattarsi di un errore, al quale sarebbe opportuno rimediare, o dare una conferma nel caso in cui l'esclusione fosse stata effettivamente voluta.

**Sino al provvedimento di iscrizione o di mancata iscrizione al Runts, gli enti iscritti nei citati registri Odv e Aps continuano comunque a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.**



### CASI SPECIFICI. LE RETI ASSOCIATIVE CON QUALIFICA DI ODV

In relazione al popolamento iniziale della sezione e), afferente alle “reti associative”, il competente ufficio del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali comunica all’ufficio statale del Runts le informazioni delle **Odv in possesso dei requisiti previsti per la qualifica di “rete associativa”** (art. 41, commi 1 e 2 del Cts), **già coinvolte nel procedimento di richiesta dei contributi afferenti all’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali (art. 76 del Cts).**

L’ufficio statale procede entro 180 giorni alla verifica di tutti i dati e i requisiti necessari per l’iscrizione nella sezione “reti associative” e, in particolare, dei requisiti di onorabilità del rappresentante legale e degli amministratori previste dal Cts.

Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la migrazione delle Odv e Aps (vedi “schema 3”).

L’ufficio statale, con le medesime modalità, verifica altresì i requisiti per l’iscrizione della rete associativa anche nella sezione delle Odv e, in caso positivo, comunica all’ufficio regionale o provinciale del Runts competente il provvedimento di iscrizione nella sezione “reti associative”, ai fini dell’automatica iscrizione nella sezione delle Odv, con pari decorrenza.

Sino a che l’ente è iscritto nella sezione “reti associative”, la competenza generale sullo stesso spetta all’ufficio statale, anche in presenza di contestuale iscrizione in altra sezione del Runts.



### LA MIGRAZIONE DELLE APS NAZIONALI E DELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI/CIRCOLI AD ESSE AFFILIATE

Di seguito sono proposte due tabelle, utili a delineare gli aspetti procedurali essenziali della migrazione al Runts:

- dei dati inerenti alle Aps iscritte nel relativo registro nazionale (**Tabella 3**);
- dei dati inerenti le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle Aps nazionali (**Tabella 4**).

### Tabella 3

## APS NAZIONALI

(Art.32, decreto Runts)

#### UFFICIO CHE GESTISCE IL REGISTRO NAZIONALE DELLE APS (VECCHIO REGISTRO)

1. **Entro 30 giorni** dalla data x, **comunica** con modalità telematiche i dati delle Aps nazionali iscritte al giorno antecedente la data x, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione
  - **individuando**, in modo distinto, le Aps nazionali alle quali risulti affiliato un numero non inferiore a 100 enti iscritti al medesimo registro nazionale e le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 5 regioni o province autonome: ciò al fine di iscrivere nella sezione “reti associative”;
  - dividendo gli enti di competenza dell’ufficio statale da quelli di competenza degli uffici regionali e provinciali.
2. **Entro 90 giorni** dalla data x, **trasferisce copia dell’atto costitutivo e dell’ultimo statuto di ognuno degli enti interessati**. Nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di reperire l’atto costitutivo, per gli enti privi di personalità giuridica trova applicazione l’autocertificazione ai sensi dell’art. 8, c. 5, lett. a) del decreto Runts.

I dati delle Aps nazionali aventi procedimenti di iscrizione/cancellazione pendenti al giorno antecedente la data x sono comunicati telematicamente al Runts in caso di esito favorevole degli stessi.

UFFICIO STATALE DEL RUNTS	UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI DEL RUNTS
<p>- <b>Prende in carico le informazioni relative agli enti</b> che hanno i requisiti per essere iscritti nella sezione “<b>reti associative</b>”, e procede alla verifica del soddisfacimento dei requisiti necessari per l’iscrizione degli stessi in tale sezione, sulla base del procedimento descritto nello “schema 3”, ai punti da 2 a 7 in quanto compatibili.</p> <p>- <b>Verifica</b>, con le stesse modalità, <b>i requisiti per l’iscrizione dell’ente anche nell’ulteriore sezione delle Aps</b> e, in caso positivo, comunica all’ufficio competente il provvedimento di iscrizione nella sezione “reti associative”, ai fini dell’automatica iscrizione nella sezione delle Aps, con pari decorrenza.</p>	<p>- <b>Prendono in carico le informazioni relative gli enti aventi sede legale nella propria Regione o Provincia autonoma, ad esclusione di quelli che hanno i requisiti numerici per essere iscritti nella sezione “reti associative”</b>, e procede alla verifica dei requisiti sulla base del procedimento descritto nello “schema 3”, ai punti da 2 a 7 in quanto compatibili.</p>

## Tabella 4 ARTICOLAZIONI E CIRCOLI AFFILIATI AD APS NAZIONALI

(Art.33, decreto Runts)

### UFFICIO CHE GESTISCE IL REGISTRO NAZIONALE DELLE APS (VECCHIO REGISTRO)

**Entro 30 giorni** dalla data x, **comunica** telematicamente al Runts i **dati delle Aps iscritte in qualità di articolazioni territoriali e circoli affiliati risultanti al giorno antecedente la data x**, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione, indicando altresì l'associazione nazionale alla quale siano affiliate.

I dati delle Aps aventi procedimenti di iscrizione/cancellazione pendenti al giorno antecedente la data x sono comunicati telematicamente al Runts in caso di esito favorevole degli stessi.

### CIASCUN UFFICIO REGIONALE O PROVINCIALE DEL RUNTS (NUOVO REGISTRO)

Prese in carico le informazioni relative agli enti aventi sede legale nella propria Regione o Provincia autonoma, acquisisce eventuali informazioni e documenti mancanti, anche per il tramite delle associazioni nazionali affilianti, e verifica la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione sulla base del procedimento descritto nello "schema 3", ai punti da 2 a 7 in quanto compatibili.

La procedura descritta nella presente tabella non si applica alle articolazioni territoriali e ai circoli affiliati ad un'Aps nazionale ad oggi iscritti anche nei rispettivi registri regionali o provinciali delle Aps e delle Odv: tali enti seguiranno, come logico, le modalità e le tempistiche previste dall'art.31 del decreto Runts (descritte nello "schema 3").

## LA SITUAZIONE DELLE ONLUS



### LA SITUAZIONE DELLE ONLUS NEL PERIODO TRANSITORIO

**Il codice del Terzo settore (Cts) dispone che la disciplina relativa alle Onlus sarà definitivamente abrogata solo nel momento in cui entreranno in vigore le nuove disposizioni fiscali** recate dal Titolo X del citato Cts: ciò avverrà a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sarà operativo il Runts e a quello in cui la Commissione europea avrà dato la propria autorizzazione al nuovo regime fiscale del Terzo settore.

Nel periodo transitorio, e fino al termine appena menzionato, un ente iscritto all'anagrafe Onlus può continuare ad applicare le disposizioni fiscali contenute nel decreto legislativo n. 460 del 1997, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nello stesso decreto.

Al sopraggiungere del predetto termine, la qualifica di Onlus cesserà di avere efficacia e le disposizioni ad essa riferite risulteranno abrogate.

**La riforma del Terzo settore obbliga, pertanto, le Onlus a valutare con molta attenzione la loro situazione e ad individuare la soluzione più corretta in vista dell'entrata in vigore del nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore (Ets). Infatti, nel caso in cui una Onlus decida di non iscriversi al Runts dovrà devolvere il proprio patrimonio.** Diversamente, l'iscrizione al Runts permetterà ad essa di entrare a far parte degli enti del Terzo settore senza soluzione di continuità con la vecchia qualifica e, dunque, di mantenere l'intero patrimonio detenuto, continuando a perseguire i propri fini con la nuova qualifica di Ets.



### L'ISCRIZIONE DELLE ONLUS NEL RUNTS

Il decreto Runts ha individuato specifiche procedure affinché le Onlus (già considerate Ets in questo lungo periodo transitorio) possano accedere al Runts.

**Per l'iscrizione delle Onlus riveste fondamentale importanza il termine da cui inizia il processo di "popolamento" del registro ("data x"),** il quale è individuato dall'ufficio di livello dirigenziale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali presso cui è istituito l'ufficio statale del Runts.

Nonostante l'anagrafe Onlus verrà meno solamente a partire dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea relativa al nuovo regime fiscale, dal giorno antecedente la data x non sarà più possibile presentare domanda di iscrizione all'anagrafe che gestirà, a tal fine, solo i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti a tale data.

Nella **Tabella 5** vengono schematizzate le procedure essenziali previste per l'iscrizione al Runts degli enti iscritti all'anagrafe Onlus.

## Tabella 5 ISCRIZIONE DELLE ONLUS (Art. 34, decreto Runts)

### AGENZIA DELLE ENTRATE

1. **Comunica** al Runts, secondo modalità concordate con il ministero del Lavoro, i **dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'anagrafe Onlus** al giorno antecedente la data x.

Tali dati devono comprendere almeno:

- il codice fiscale;
- la denominazione;
- la sede legale;
- il codice fiscale del rappresentante legale.

2. L'**elenco** degli enti viene **pubblicato sul sito** istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e ne viene data **comunicazione in Gazzetta Ufficiale**.

- I dati delle Onlus aventi procedimenti di iscrizione/cancellazione pendenti al giorno antecedente la data x sono comunicati al Runts in caso di esito favorevole degli stessi, con le stesse modalità sopra riportate.

### CIASCUN ENTE INTERESSATO ALL'ISCRIZIONE NEL RUNTS

3. **A partire dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui al punto 2 e fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea** relativa al nuovo regime fiscale, **presenta all'ufficio del Runts territorialmente competente la domanda di iscrizione**, utilizzando la modulistica disponibile sul portale Runts.

Nella domanda deve essere indicata la sezione del Runts nella quale intende iscriversi e devono essere allegati:

- **copia dello statuto adeguato e dell'atto costitutivo.** Nel caso in cui l'atto costitutivo non sia reperibile è possibile produrre l'autocertificazione di cui all'art. 8, c.5, lett. a) del decreto Runts;
- **copia degli ultimi 2 bilanci approvati.**

#### CIASCUN UFFICIO COMPETENTE DEL RUNTS

#### 4. Ricevuta la domanda di iscrizione:

- **verifica**, entro 60 giorni dalla ricezione, **la sussistenza dei requisiti e dispone l'iscrizione nella sezione prescelta in caso di esito positivo**;
- entro lo stesso termine di cui sopra può:
  - ✓ chiedere all'ente informazioni e documenti mancanti;
  - ✓ comunicare eventuali motivi ostativi all'iscrizione;
  - ✓ proporre l'iscrizione in un'altra sezione rispetto a quella richiesta;

Fatta eccezione per le reti associative, si applicano in quanto compatibili i commi da 4 a 10 dell'art. 31 del decreto Runts (vedi "schema 3", punti da 2 a 7).

**5. In assenza di un provvedimento espresso** allo scadere dei termini procedurali, **l'ente deve comunque essere iscritto nella sezione richiesta** (silenzio assenso).

Nella **Tabella 6** sono invece descritte le disposizioni specifiche relative al passaggio al Runts di particolari tipologie di enti aventi la qualifica di Onlus.

Tabella 6 <b>DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI            TIPOLOGIE DI ENTI</b>
<b>ENTI DOTATI DI PERSONALITÀ GIURIDICA</b>
<p>Nel caso in cui l'ente presente nell'elenco di cui al punto 2 della precedente Tabella 5 abbia ottenuto la personalità giuridica ai sensi del dpr n. 361 del 2000, <b>il notaio</b> che ha ricevuto il verbale dell'organo competente che contiene la decisione di iscrizione dell'ente al Runts:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>verifica la sussistenza delle condizioni di conformità</b> (art. 22 del Cts e artt. 16 e 17 del decreto Runts);</li> <li>• <b>richiede l'iscrizione dell'ente nella sezione prescelta.</b></li> </ul>
<b>RETI ASSOCIATIVE</b>

Nel caso in cui l'ente presente nell'elenco di cui al punto 2 della precedente Tabella 5 richieda l'iscrizione nella sezione "reti associative", la **domanda di iscrizione viene presentata all'ufficio statale del Runts**, il quale verifica anche i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione in eventuale altra sezione richiesta:

- se i requisiti per l'iscrizione nelle sezioni richieste sono presenti, l'ufficio statale dà comunicazione all'ufficio territorialmente competente ai fini dell'automatica iscrizione nell'ulteriore sezione;
- in assenza dei requisiti per l'iscrizione nella sezione "reti associative", **l'ufficio statale rigetta interamente la domanda** e l'ente può proporre una nuova domanda per l'iscrizione in una sola sezione presso l'ufficio territorialmente competente.

### IMPRESE SOCIALI

Nel caso in cui l'ente presente nell'elenco di cui al punto 2 della precedente Tabella 5 richieda l'iscrizione nella sezione "imprese sociali", **la richiesta deve essere presentata al registro delle imprese territorialmente competente**.

### ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti, iscritti all'anagrafe Onlus ed inseriti nell'elenco di cui al punto 2 della precedente Tabella 5, in luogo dell'atto costitutivo e dello statuto allegano il regolamento contenente gli elementi di cui all'art. 14, c.1 del decreto Runts.



## ALCUNI PROFILI CRITICI DEL PASSAGGIO DELLE ONLUS NEL RUNTS

Come menzionato al punto 3 della Tabella 5, **le Onlus che intendono presentare domanda di iscrizione al Runts hanno tempo fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea relativa al nuovo regime fiscale: in caso di mancata presentazione entro tale data l'ente è obbligato a devolvere il proprio patrimonio**, nei limiti dell'incremento verificatosi nel periodo di detenzione della qualifica Onlus.

**Si ritiene opportuno prestare specifica cautela nel caso delle Onlus che intendano ottenere l'iscrizione al Runts prima dell'entrata in vigore del nuovo regime fiscale.** In tal caso, il decreto Runts prevede espressamente che al momento dell'iscrizione nel registro unico l'ente sia cancellato dall'anagrafe Onlus (senza che ciò, come già evidenziato, comporti alcuna devoluzione di patrimonio). Tuttavia, **perdendo la qualifica di Onlus verrà meno anche il relativo regime fiscale, senza che l'ente possa accedere ai nuovi regimi agevolativi previsti per le differenti tipologie di Ets**

(operativi solo a partire dall'esercizio successivo a quello in cui la Commissione europea avrà dato l'autorizzazione).

Pertanto, in assenza di specifici chiarimenti su tale specifico aspetto, una scelta prudente per una Onlus potrebbe essere quella di attendere l'entrata in vigore della parte fiscale per iscriversi al Runts.

Quanto appena evidenziato non vale per le **Onlus che già oggi abbiano i requisiti per assumere la qualifica di organizzazioni di volontariato (Odv) o associazioni di promozione sociale (Aps)**: in tal caso l'ente, adeguando il proprio statuto alla nuova normativa Odv e Aps, potrà iscriversi immediatamente negli attuali registri regionali o provinciali, adottando il regime fiscale proprio della relativa qualifica e usufruendo della "migrazione" al momento dell'operatività del Runts. L'ente appena menzionato sarebbe cancellato dall'anagrafe Onlus, senza l'obbligo di dover devolvere il patrimonio.

Il decreto Runts specifica inoltre che, qualora la procedura di iscrizione di una Onlus si completi nel corso del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (fermo restando il termine del 31 marzo per la presentazione della domanda), la qualifica di Ets si intende acquisita, in caso di esito positivo, a decorrere dall'inizio dello stesso periodo d'imposta.

Infine, viene richiamato anche il caso degli enti che, al giorno antecedente alla data x, oltre ad essere iscritti nell'anagrafe Onlus, siano iscritti anche nei registri delle Odv e delle Aps. Tali enti non devono effettuare la richiesta di iscrizione di cui all'articolo 34 del decreto Runts.

A tal proposito, si evidenzia che il riferimento alle Odv iscritte nei rispettivi registri è fuorviante in quanto tali enti non sono presenti nell'anagrafe Onlus per esplicita disposizione di legge e di prassi, rivestendo la qualifica di "onlus di diritto".

## L'ISCRIZIONE NEL RUNTS DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ENTI



### LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Le società di mutuo soccorso rappresentano una particolare tipologia di enti del Terzo settore, e sono disciplinate dalla [Legge n. 3818 del 1886](#) e dagli articoli da 42 a 44 del codice del Terzo settore.

Sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro imprese, oltre che in automatico nell'apposita sezione dell'albo delle società cooperative.

**Le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi non sono soggette all'obbligo di registrazione presso il registro imprese, potendo richiedere di essere iscritte nella sezione f) del Runts.**

Le società di mutuo soccorso già esistenti al 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Cts) che, **entro il 31 dicembre 2021**, si siano **trasformate in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (Aps)**, possono conservare il proprio patrimonio senza essere soggette all'obbligo di devoluzione dello stesso. Tale previsione si applica anche se l'ente non abbia adempiuto all'iscrizione nel registro imprese.

**Le società di mutuo soccorso che invece si trasformano dopo il 31 dicembre 2021 sono tenute a devolvere il patrimonio** ad altre società di mutuo soccorso, ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato.

Il decreto Runts prevede specifiche disposizioni per l'iscrizione delle società di mutuo soccorso, le quali vengono riepilogate nella successiva **Tabella 7**.

**Tabella 7**  
**SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO**  
 (Art. 12, decreto Runts)

CARATTERISTICHE	INDICAZIONI	
<b>Enti con versamento annuo di contributi associativi pari o non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi</b>	Iscritti nella sezione "imprese sociali" presso il registro imprese	<p>Qualora vogliano iscriversi al Runts (sezione f), la procedura prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>istanza telematica</b>, formata ed inviata secondo le specifiche contenute nell'allegato tecnico A) al decreto Runts, da inviarsi <b>all'ufficio del registro imprese</b> territorialmente competente;</li> <li>• a seguito dell'istanza, l'ufficio del registro imprese <b>cancella l'ente dalla sezione delle imprese sociali e lo comunica all'ufficio del Runts</b> territorialmente competente;</li> <li>• <b>l'ufficio del Runts</b>, ricevuta la comunicazione, <b>provvede ad iscrivere l'ente nella sezione f)</b>, con la medesima decorrenza della cancellazione dal registro imprese.</li> </ul> <p>Il procedimento di cui sopra può avvenire senza intervento del notaio nel caso in cui non siano effettuate modifiche allo statuto dell'ente.</p>
	Non iscritti al registro imprese	<p>Qualora vogliano iscriversi al Runts (sezione f), <b>la domanda di iscrizione dovrà essere presentata ai sensi degli articoli da 15 a 19 del decreto Runts</b>, seguendo le procedure descritte (vedi Tabelle 1 e 2).</p>
<b>Enti con versamento annuo di contributi associativi superiore a 50.000 euro e/o che gestiscono fondi sanitari integrativi</b>	<b>Devono iscriversi al registro imprese nella sezione "imprese sociali":</b> tale iscrizione soddisfa il requisito dell'iscrizione nella sezione f) del Runts.	



## GLI ENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Gli enti che intendano indicare nella richiesta di iscrizione al Runts l'attività di protezione civile (art. 5, c. 1, lett. y del Cts), devono previamente iscriversi nell'**elenco nazionale del volontariato di protezione civile**, istituito in base all'art. 34 del **decreto legislativo n. 1 del 2018**.

**Gli enti iscritti in questo elenco, ai sensi dell'art. 11 del decreto Runts, possono iscriversi nelle seguenti sezioni del registro unico:**

- a) **“reti associative”**, se in possesso dei requisiti previsti per essere definite tali dal codice del Terzo settore e dall'art. 33 del decreto legislativo n. 1 del 2018;
- b) **“altri enti del Terzo settore”**, se trattasi di **gruppi comunali, intercomunali o provinciali di protezione civile** di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1 del 2018;
- c) **nella sezione di cui al precedente punto oppure in altra tra le sezioni per le quali soddisfino i requisiti**, se trattasi delle **altre forme di volontariato organizzato di protezione civile** di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

**Qualora invece l'ente sia già iscritto al Runts per lo svolgimento di altre attività di interesse generale e, successivamente, sia inserito nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile deve provvedere, in sede di aggiornamento, ad inserire tale attività tra quelle svolte.**

Il dipartimento della Protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome, che esercitano le funzioni relative alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco nazionale, dovranno comunicare al competente ufficio del Runts le cancellazioni degli Ets dal citato elenco per gli eventuali adeguamenti del registro unico.



## GLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

La riforma del Terzo settore ha introdotto la nozione di “enti religiosi civilmente riconosciuti”, la quale sembrerebbe ricomprendere non solo gli enti appartenenti alla Chiesa cattolica e quelli afferenti a confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato italiano, ma anche quelli delle confessioni ad oggi prive di intesa.

**Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono richiedere l'iscrizione all'ufficio del Runts territorialmente competente depositando un apposito regolamento,**

**redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata**, il quale contenga quanto esplicitamente previsto all'art. 14, c. 2, lettere da a) ad h) del decreto Runts.

Il soggetto al quale sia attribuita la rappresentanza legale dell'ente oppure, su mandato di questi, il rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce, deve allegare alla domanda di iscrizione:

- ✓ il regolamento menzionato in precedenza;
- ✓ l'atto con il quale la competente autorità religiosa autorizza l'iscrizione al Runts oppure dichiara tale autorizzazione non necessaria;
- ✓ nel caso in cui l'ente sia parte di una rete associativa, l'eventuale mandato alla presentazione della domanda e l'attestazione di adesione alla rete associativa.

**Dalla domanda di iscrizione devono risultare:**

- a) l'indicazione della sezione del Runts nella quale l'ente chiede l'iscrizione;
- b) la denominazione;
- c) il codice fiscale;
- d) l'eventuale partita IVA;
- e) gli estremi del provvedimento con il quale è stato disposto il riconoscimento dell'ente agli effetti civili;
- f) la sede legale;
- g) un indirizzo di posta elettronica certificata;
- h) almeno un contatto telefonico;
- i) le eventuali sedi secondarie (non costituiscono sedi secondarie dell'ente le sedi legali di eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale);
- j) la data di costituzione dell'ente o, in alternativa, quella del patrimonio destinato;
- k) la o le attività di interesse generale (art.5 del Cts) che l'ente ha effettivamente intenzione di esercitare;
- l) la previsione dell'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.6 del Cts;
- m) il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
- n) le generalità delle persone fisiche titolari del potere di rappresentanza e di gestione per lo svolgimento delle attività dell'ente, l'indicazione del potere conferito e delle eventuali limitazioni, nonché la data di nomina;
- o) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille.

La domanda di iscrizione è presentata all'ufficio competente del registro unico, ai sensi dell'art. 8 del decreto Runts, e segue il procedimento ordinario previsto dal successivo art. 9 (vedi "L'iscrizione al Runts degli enti senza personalità giuridica").



## LE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG)

Le **organizzazioni non governative (Ong)**, disciplinate in passato dalla legge n. 49 del 1987, sono ricomprese fra i soggetti della cooperazione allo sviluppo dalla **legge n. 125 del 2014**.

Ai fini dell'iscrizione al registro unico (art. 35 del decreto Runts):

- **le Ong già in possesso della qualifica di Odv o di Aps** seguono le disposizioni relative alla “migrazione” (art. 31 del decreto Runts);
- **le Ong non appartenenti alle categorie di cui al precedente punto:**
  - ✓ trasmettono all'ufficio competente del Runts la domanda, riportando le informazioni necessarie su apposita modulistica resa disponibile sul portale Runts, e comunicando la sezione del registro nella quale intendono iscriversi;
  - ✓ allegano alla domanda la documentazione prevista dall'art. 34, commi 3 e 4 del decreto Runts e una dichiarazione che attesti il permanere dell'idoneità con l'iscrizione nell'apposito elenco delle organizzazioni della società civile (“Osc”), ai sensi dell'art. 26, c. 3 della legge n. 125 del 2014.

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è intervenuto con la **nota n. 4787 del 22 maggio 2019** per chiarire la portata dell'art. 89, c. 9 del Cts, stabilendo che debba essere **esclusa ogni automaticità dell'iscrizione delle Ong nel Runts**.

Le ragioni indicate dal ministero per tale esclusione riguardano:

- a) l'eterogeneità delle forme organizzative, che ne impedisce la loro diretta riconduzione ad una specifica sezione del Runts;
- b) l'introduzione di un ingiustificato trattamento giuridico di maggiore favore rispetto a quello previsto per le Odv e le Aps, considerate dal legislatore meritevoli di un maggior grado di tutela;
- c) il differente contesto normativo di partenza del Cts rispetto al decreto Onlus, che individuava *ex lege* le Ong quali “Onlus di diritto”.

Ciò ha portato per l'appunto il ministero ad escludere ogni automatismo nell'iscrizione al Runts per le Ong e la **necessità di prevedere uno specifico percorso di inserimento delle Ong all'interno del registro unico**, come delineato in precedenza.

Si noti che da ciò derivano anche talune specifiche conseguenze nel “periodo transitorio”, non strettamente legate alla procedura di iscrizione ma di utile conoscenza. In particolare, è opportuno sapere che:

- le Ong già in possesso della qualifica di Odv, di Aps o di Onlus sono considerate Ets nel periodo transitorio, e dunque possono usufruire del regime agevolato di adeguamento statutario di cui all'art. 101, c. 2 del Cts (prorogato sino al 31 marzo 2021, salvo nuovo rinvio);
- le Ong prive di una delle qualifiche sopra indicate non possono essere considerate Ets nel medesimo periodo transitorio e, qualora intendano acquisire tale qualifica, dovranno adeguare i loro statuti secondo le regole comuni.

## L'AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI NEL RUNTS



### LA TRASMISSIONE DI ATTI E INFORMAZIONI AL RUNTS

Ciascun ente del Terzo settore, successivamente alla sua iscrizione nel Runts, è tenuto, esclusivamente in via telematica, a tenere aggiornate specifiche informazioni comunicate al momento dell'iscrizione, nonché a depositare determinati documenti.

Nella **Tabella 8** sono elencate le tipologie di informazioni e documenti che gli enti del Terzo settore sono chiamati ad aggiornare e al controllo che il competente ufficio del Runts è chiamato a svolgere.

Tabella 8 <b>LA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI AL RUNTS</b> (Art. 20, decreto Runts)	
CIASCUN ETS	
1. Una volta iscritto al Runts deve, esclusivamente in via telematica:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>tenere aggiornate, entro 30 giorni dalla modifica, le informazioni comunicate con la domanda di iscrizione</b> e indicate all'art. 8, c. 6 del decreto Runts (vedi "schema 1");</li> <li>• <b>depositare, di regola entro 30 giorni dalla modifica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le modifiche dell'atto costitutivo/statuto;</li> <li>b) il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e, nel caso in cui è previsto, il bilancio sociale (tali documenti devono essere depositati <b>entro il 30 giugno di ogni anno</b>);</li> <li>c) le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione;</li> <li>d) i provvedimenti delle autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;</li> <li>e) la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell'ente (<b>entro i 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in cui essa si è verificata</b>);</li> </ul> </li> </ul>

- f) altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento, comprese quelle indicate dall'art.20, c.1, lett. f) del decreto Runts;
- g) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille, se successiva all'iscrizione.

**Gli aggiornamenti e i depositi di cui al punto 1 sono effettuati utilizzando la specifica modulistica, di cui all'allegato tecnico B) al decreto Runts, a cura dei seguenti soggetti:**

- **il rappresentante legale** dell'Ets o, in alternativa, il rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce;
- **uno o più amministratori dell'Ets o in mancanza, i componenti dell'organo di controllo**, a meno che nel registro non siano individuate specifiche limitazioni;
- **un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**, limitatamente al deposito atti e con esclusione dell'aggiornamento delle informazioni.

#### CIASCUN UFFICIO COMPETENTE DEL RUNTS

**2. Verificata la correttezza formale di quanto pervenuto, ne assicura la pubblicazione sul Runts.**

**3. Ricevute eventuali modifiche dell'atto costitutivo/statuto:**

- ne verifica, entro 60 giorni, la conformità alle disposizioni del Cts. Al procedimento in esame si applica l'art. 9 del decreto Runts, relativo al procedimento di iscrizione, in quanto compatibile;
- in caso di provvedimento di diniego, qualora l'organo statutariamente preposto non abbia, entro 60 giorni, annullato la variazione statutaria oppure presentato istanza di migrazione in una sezione del Runts diversa da quella di appartenenza, l'ufficio procede alla cancellazione dell'ente dal registro.

**4. Può provvedere a modificare d'ufficio informazioni** o ad iscrivere atti ad esso pervenuti anche da altre amministrazioni, oppure che abbia acquisiti nell'attività di revisione e controllo.



#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER DETERMINATI ENTI

Nella **Tabella 9** vengono elencate le specificità nel processo di trasmissione di documenti e informazioni che riguardano particolari tipologie di Ets.

## Tabella 9 DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI ENTI

### ETS CON PERSONALITÀ GIURIDICA

**Gli atti di cui alle lettere a) e c) del punto 1 della Tabella 8 acquistano efficacia solo a seguito della loro iscrizione nel Runts;** in mancanza, sono opponibili ai terzi solo se si provi che essi ne erano a conoscenza.

**Per le sole fondazioni:**

- ✓ i controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati dal competente ufficio del Runts;
- ✓ nel caso di trasformazioni, fusioni e scissioni, l'ufficio competente, entro 60 giorni, verifica la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nei confronti degli enti risultanti dalle operazioni compiute o la sussistenza degli stessi nel caso di enti di nuova costituzione. Ove l'ente risultante dalle operazioni abbia personalità giuridica, la verifica della sussistenza delle condizioni compete al notaio, e si seguono le disposizioni dell'art.22 del Cts.

### ODV E APS

In caso di **riduzione del numero degli associati al di sotto dei limiti di legge** (meno di 7 persone fisiche o 3 Odv/Aps), aggiornano l'informazione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento (**se non riescono ad integrare il numero entro un anno l'ente è cancellato dal Runts**, a meno che non formuli richiesta di iscrizione in un'altra sezione).

**Entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento al 31 dicembre precedente, aggiornano il numero:**

- ✓ **degli associati cui è riconosciuto il diritto di voto**, distinti per numero di persone fisiche ed identificativi di enti non persone fisiche (specificando per questi ultimi in quale sezione del Runts sono iscritti);
- ✓ **di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati;**
- ✓ **dei volontari iscritti nel registro** dei volontari dell'ente;
- ✓ **dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono.**

### ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

**Devono tenere aggiornate, entro 30 giorni dalla modifica, le informazioni comunicate con la domanda di iscrizione e indicate all'art. 14, c. 3 del decreto Runts.**

Riguardo agli atti e ai documenti da depositare, si fa riferimento a quelli elencati al punto 1 della Tabella 8, lettere dalla a) alla g), con le seguenti specificazioni:

- ✓ in luogo dell'atto costitutivo e dello statuto, devono depositare il regolamento;
- ✓ il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e, ove previsto, il bilancio sociale, sono depositati con esclusivo riferimento al patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di interesse generale;
- ✓ riguardo alle operazioni straordinarie, devono essere depositati i provvedimenti da cui derivano modificazioni o il venir meno del patrimonio destinato, unitamente all'atto della competente autorità religiosa che autorizza l'operazione o che dichiara tale autorizzazione non necessaria.



## LE CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO

**Il rappresentante legale o gli amministratori dell'ente sono responsabili dell'inadempimento relativo alla trasmissione degli atti, documenti e informazioni** descritti nelle tabelle precedenti, così come della completezza e veridicità delle informazioni.

Nel caso in cui la trasmissione di atti e di informazioni avvenga oltre i termini di legge, **è prevista a carico degli amministratori una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro**, aumentata di un terzo se riguarda l'omesso deposito dei bilanci.

In caso di inadempimento, il competente ufficio del Runts diffida l'ente ad adempiere, assegnandogli un termine non superiore a 180 giorni ed avvisandolo che, **in caso di mancata ottemperanza, l'ente sarà cancellato dal registro.**

## LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI TRA REGISTRO UNICO, REGISTRO IMPRESE E LE ALTRE AMMINISTRAZIONI

L'art. 53 del codice del Terzo settore (Cts) rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità con cui deve essere garantita, tra le altre cose, la comunicazione dei dati tra il registro imprese e il Runts in relazione alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore (Ets) iscritti nel registro imprese.

A tal proposito è opportuno richiamare quanto previsto dall'art. 13 del decreto Runts, il quale dispone:

- **per gli enti che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma di impresa commerciale, continuano ad essere tenuti all'iscrizione nel registro imprese anche qualora conseguano l'iscrizione al Runts;**
- **per gli enti iscritti al Runts, devono iscriversi anche al registro imprese nel momento in cui esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.**

Quanto evidenziato nei precedenti punti non è applicabile alle imprese sociali, per le quali il requisito dell'iscrizione nella sezione d) del Runts è soddisfatto attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione del registro imprese.

Il decreto Runts, all'art. 29, disciplina le modalità di comunicazione dei dati tra il Runts, il registro imprese e le altre pubbliche amministrazioni disponendo che:

1. la comunicazione al registro unico dei dati relativi agli Ets iscritti nella sezione speciale delle imprese sociali, o comunque iscritti nel registro imprese, segue le procedure definite nell'allegato tecnico A) dello stesso decreto;
2. **l'aggiornamento dei dati relativi agli Ets iscritti al registro imprese avviene, ad opera del soggetto avente titolo, mediante la presentazione di apposita istanza telematica al registro imprese che, in automatico, provvede ad aggiornare anche i dati dell'ente nel Runts;**
3. spetta, invece, al richiedente presentare apposita istanza per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati al Runts solo nel caso in cui non vi sia la disponibilità a procedere secondo le modalità di cui al punto 2 e, in ogni caso, limitatamente ai soli dati previsti dal decreto Runts.

Da quanto detto si comprende come **le imprese sociali, tenute e gestite dall'ufficio del registro imprese, effettuano gli adempimenti pubblicitari nei confronti di quest'ultimo** e ciò produce effetti automatici anche nei confronti del Runts, fatti salvi i casi specifici in cui ciò non possa avvenire.

In relazione all'interlocuzione con il registro imprese, per le imprese sociali si applicano le modalità definite dalla normativa afferente al registro stesso.

I terzi possono invece accedere agli statuti, ai bilanci ed alle altre informazioni relative alle imprese sociali attraverso il registro unico.

## LA MIGRAZIONE IN ALTRA SEZIONE DEL RUNTS

All'ente del Terzo settore è permesso "migrare" da una sezione ad un'altra del Runts, senza soluzione di continuità, a patto che lo stesso abbia i requisiti per la sezione nella quale migra.

**La Tabella 10 riassume le diverse casistiche di migrazione previste dal decreto Runts.** Sono presi in considerazione il caso dell'Ets iscritto in una sola sezione, quello delle reti associative (alle quali è data facoltà di iscrizione in più sezioni contemporaneamente), ed infine le situazioni di un Ets che migra verso la sezione "imprese sociali" o che da essa si sposta in altra sezione del Runts.

<b>Tabella 10</b> <b>MIGRAZIONE IN ALTRA SEZIONE DEL RUNTS</b> (Art. 22, decreto Runts)
<b>MOTIVI DELLA MIGRAZIONE</b> <b>CARENZA DEI REQUISITI PER LA PERMANENZA NELLA SEZIONE, A SEGUITO DI AZIONI POSTE IN ESSERE DALL'ENTE O SU RICHIESTA DELL'UFFICIO COMPETENTE</b>
<b>ETS ISCRITTO IN UNA SOLA SEZIONE (AD ESCLUSIONE DELLE RETI ASSOCIATIVE)</b>
Presentazione all'ufficio competente del Runts di una richiesta di migrazione ad una diversa sezione sulla base di quanto previsto dal decreto Runts, ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dell'art.9, se trattasi di <b>ente senza personalità giuridica</b>;</li> <li>✓ dell'art.16, se trattasi di <b>ente con personalità giuridica</b>.</li> </ul>
<b>ETS ISCRITTO NELLA SEZIONE "RETI ASSOCIATIVE" ED IN ALTRA SEZIONE</b>
L'istruttoria sulla richiesta di migrazione dalla sezione "altra" è condotta dall' <b>ufficio statale del Runts</b> , che ne comunica l'esito all'ufficio territorialmente competente.
<b>ETS ISCRITTO SOLO NELLA SEZIONE "RETI ASSOCIATIVE"</b>
Se la richiesta di migrazione ad altra sezione del registro riceve esito favorevole, l'ufficio statale ne dà comunicazione all'ufficio regionale/provinciale del Runts che, a seguito del provvedimento di migrazione, diventa il nuovo ufficio competente.

### ETS CHE MIGRA VERSO LA SEZIONE “IMPRESE SOCIALI”

La richiesta va presentata al registro imprese sulla base di quanto previsto dal [decreto ministeriale del 16 marzo 2018](#).

### ETS CHE MIGRA DALLA SEZIONE “IMPRESE SOCIALI”

Ad eccezione delle società di mutuo soccorso di cui all'art. 12, c. 1 del decreto Runts, **l'istanza viene trasmessa all'ufficio del Runts territorialmente competente** che provvede:

- ✓ ai sensi degli articoli 8 e seguenti del citato decreto, se trattasi di ente senza personalità giuridica;
- ✓ ai sensi degli articoli 16 e seguenti, se trattasi di ente con personalità giuridica;

L'esito positivo del provvedimento di iscrizione è adottato dal competente ufficio del Runts ma **gli effetti del provvedimento restano sospesi sino alla data di cancellazione dell'ente dalla sezione “imprese sociali” del registro imprese**, la quale deve essere richiesta dall'Ets interessato.

Quanto appena descritto non si applica:

- ✓ alle imprese sociali costituite in forma di cooperativa, comprese le cooperative sociali;
- ✓ alle società di mutuo soccorso, successivamente al periodo di cui all'art. 43 del Cts, fermo restando quanto previsto dall'art. 12, co. 3 del decreto Runts.



Nel caso in cui il procedimento si concluda con esito positivo, **l'iscrizione nella nuova sezione e la cancellazione dalla sezione di provenienza sono disposte contestualmente e senza soluzione di continuità**. Il provvedimento che dispone la migrazione ad altra sezione del registro è depositato al Runts a cura dell'ufficio competente.

**La migrazione in altra sezione non comporta effetti ai sensi della devoluzione del patrimonio.**

Nel caso in cui la richiesta di migrazione in altra sezione del Runts non venga accolta, l'ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza nel registro, previo avvio di un procedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 24 del decreto Runts.

**Durante la richiesta di migrazione in una diversa sezione del Runts, e fino alla conclusione del relativo procedimento, l'ente mantiene i benefici derivanti dall'iscrizione alla sezione di provenienza.**

## LA CANCELLAZIONE DAL RUNTS



### I PRESUPPOSTI E IL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DAL RUNTS

La cancellazione degli Ets dal Runts è disciplinata dagli articoli 48, 49 e 50 del codice del Terzo settore, oltre che dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto Runts.

**La competenza dei procedimenti è in capo all'ufficio regionale/provinciale del Runts, fatto salvo che per le reti associative (anche ove esse siano contestualmente iscritte in altra sezione), per le quali la competenza è in capo all'ufficio statale.**

Qui di seguito si elencano le **possibili casistiche** (art. 23 del decreto Runts) **che possono portare alla cancellazione dell'ente dal registro unico**, con il relativo procedimento (art. 24 del citato decreto) che vede come attore principale l'ufficio competente del Runts.

#### **1) Istanza motivata da parte dell'ente, che intende rinunciare alla qualifica di Ets ma continuare ad operare ai sensi del codice civile.**

L'ufficio acquisisce la delibera dell'organo competente dell'ente e procede alla cancellazione dal registro; per continuare ad operare l'ente deve procedere alla devoluzione parziale del patrimonio.

#### **2) Scioglimento ed estinzione dell'ente con deposito del bilancio finale di liquidazione oppure, per gli enti dotati di personalità giuridica, con l'ordine da parte dell'autorità giudiziaria di cancellazione dal registro delle persone giuridiche.**

L'ufficio dispone la cancellazione dal Runts una volta adempiuti gli obblighi di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 9 del Cts.

#### **3) Situazione in cui l'ente non può più rimanere iscritto al Runts per incompatibilità o carenza dei requisiti a seguito, rispettivamente, di provvedimenti definitivi adottati dall'autorità giudiziaria o tributaria, oppure di accertamento d'ufficio, anche derivante da attività svolte da altre amministrazioni.**

L'ufficio competente avvia il procedimento di cancellazione dandone comunicazione motivata all'ente, il quale:

- a) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione può far pervenire le proprie osservazioni o documentazione, che l'ufficio deve valutare prima di adottare il provvedimento di cancellazione;
- b) **in alternativa**, entro lo stesso termine (30 giorni) può, in presenza delle condizioni di legge, presentare una richiesta di migrazione in altra sezione del registro ai sensi dell'art. 22 del decreto Runts. In questo caso il procedimento si interrompe e riprende ove vi sia un provvedimento che rigetta la richiesta mentre la cancellazione si estingue se la richiesta di migrazione viene accettata.

Il procedimento di cancellazione nei casi di cui al punto 3) si conclude:

- ✓ entro 60 giorni successivi alla ricezione da parte dell'ufficio competente delle osservazioni di cui alla lett. a);
- ✓ in assenza di osservazioni da parte dell'ente, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui alla lett. a).

#### **4) Inutile decorso del termine assegnato dall'ufficio del Runts, con apposita diffida, al fine di adempiere agli obblighi di deposito degli atti, dei loro aggiornamenti e delle informazioni.**

Il procedimento di cancellazione da parte dell'ufficio competente si conclude entro 60 giorni dal termine assegnato con la diffida.

**Il provvedimento di cancellazione è depositato al Runts a cura dell'ufficio competente.**

Contro i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale (TAR) competente per territorio. Nel caso in cui il provvedimento sia adottato dall'ufficio statale del Runts è competente il TarAR del Lazio.



#### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

In relazione agli **Ets iscritti contemporaneamente nella sezione "reti associative" ed in altra sezione**, il venir meno dei requisiti per una sola sezione non costituisce causa di cancellazione dal registro.

Per tali enti:

1. nel caso in cui la carenza dei requisiti riguardi l'altra sezione, l'ufficio statale comunica a quello regionale/provinciale competente l'esito dell'istruttoria ai fini dell'adozione del provvedimento di cancellazione dell'ente da tale sezione;
2. nel caso in cui la carenza riguardi la sezione "reti associative", l'ufficio statale procede alla cancellazione dalla stessa. In questo caso, con decorrenza dalla cancellazione, la competenza sull'ente passa all'ufficio regionale/provinciale territorialmente competente.



## CONSEGUENZE DELLA CANCELLAZIONE

A seguito della ricezione del provvedimento di cancellazione, **gli amministratori sono tenuti a trasmettere all'ufficio competente del Runts la richiesta di parere in merito alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo**. Anche l'ente che, successivamente alla cancellazione dal registro unico, intenda continuare ad operare è tenuto a devolvere preventivamente il patrimonio, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto al Runts.

**Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere dell'ufficio competente del Runts sono nulli**, ed i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi che hanno commesso la violazione sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

**Per le società di mutuo soccorso**, la cancellazione dal Runts, in caso di scioglimento o di perdita della qualifica, comporta la devoluzione del patrimonio (art. 8, c. 3 della legge 3818 del 1886). Fa eccezione a tale regola il caso delle società di mutuo soccorso che entro il 31 dicembre 2021 si trasformino in associazioni del Terzo settore.

**Per le imprese sociali e le cooperative sociali** restano applicabili, anche in tema di devoluzione del patrimonio, le norme speciali relative a tali tipologie di enti.

**Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti**, la devoluzione riguarda esclusivamente l'incremento del patrimonio destinato, realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Runts.

**Per gli enti che abbiano conseguito la personalità giuridica** ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, e per i quali essa sia stata sospesa nel periodo di iscrizione al Runts, la cancellazione dallo stesso comporta che l'ufficio competente, entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento di cancellazione, lo comunichi alle autorità preposte (Prefetture/Commissariato del Governo o Regioni/Province autonome).

**La cancellazione dal Runts comporta inoltre l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni previste per le singole tipologie di Ets, oltre che di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli.**

La cancellazione non preclude comunque una nuova successiva iscrizione da parte del medesimo ente.

## ACCESSO AI DATI, TENUTA DEL REGISTRO E PUBBLICITÀ



### LA CONSULTAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO

Il registro unico nazionale del Terzo settore è un archivio informatico nel quale sono raccolti e registrati atti ed informazioni omogenei e predefiniti per tutti gli enti del Terzo settore, i quali compongono il patrimonio informativo del registro. Esso è consultabile:

1. **da parte dei terzi in via telematica**, attraverso il portale dedicato;
2. **da parte delle pubbliche amministrazioni**, che vi possono accedere anche in modalità interoperabile tramite la messa a disposizione di servizi standardizzati, secondo quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.

**Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere agli Ets atti o documenti che risultino già depositati al registro unico.**

Attraverso il portale del Runts, previa registrazione e autenticazione, l'ente accede alle funzionalità telematiche di compilazione, invio ed integrazione delle istanze, deposito atti, visualizzazione degli stati di avanzamento dell'istruttoria e consultazione dei dati. Ad ogni invio di istanze e comunicazioni, l'utente riceverà un riscontro dell'avvenuta ricezione e protocollazione di quanto trasmesso, secondo le modalità individuate dall'allegato tecnico A) al decreto Runts.

Le comunicazioni riguardanti il Runts in arrivo e in partenza da ciascun ufficio dello stesso sono contraddistinte da un numero di protocollo.

Ad ogni ente che si iscrive al registro viene associato un numero di repertorio progressivo, univoco e non modificabile, al quale sono associati i numeri di protocollo delle comunicazioni.

Il numero di repertorio assegnato rimane invariato anche nel caso di trasferimento della sede dell'Ets in altra regione o provincia autonoma.

A partire dalla data di ricezione dell'istanza da parte del Runts decorrono i tempi dettati per lo svolgimento dell'istruttoria. Ogni atto e documento deve essere prodotto nel formato indicato al fine di garantirne l'immodificabilità e la tracciatura di tutte le operazioni nel sistema informatico.



## LA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Runts sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le operazioni compiute entro i 15 giorni dalla pubblicazione nel Runts, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati impossibilitati ad averne conoscenza.

Tale sistema di pubblicità legale è fondato sulla tipicità degli atti da pubblicare, i quali sono elencati nella **Tabella 11**.

Tabella 11 <b>ATTI, INFORMAZIONI E PROVVEDIMENTI SOGGETTI A            PUBBLICAZIONE NEL RUNTS</b> (Art. 26, decreto Runts)
<b>INVIO DI ATTI ED INFORMAZIONI</b>
<p><b>Per tutti gli Ets in fase di iscrizione</b>, i documenti e le informazioni richiesti ai sensi dell'art.8, commi 5 e 6 del decreto Runts (vedi "schema 1").</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Per le <b>reti associative</b>, anche le informazioni previste dall'art. 10, c. 2 del decreto Runts (vedi "schema 2").</li> <li>✓ Per gli <b>enti dotati di personalità giuridica</b>, anche le informazioni previste dall'art. 16, commi 2 e 6 del decreto Runts.</li> </ul> <p>Per gli <b>enti religiosi civilmente riconosciuti</b>, i documenti e le informazioni richiesti in fase di iscrizione ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 3 del decreto Runts.</p> <p><b>Per tutti gli Ets, una volta iscritti</b>, l'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 8, c. 6 (vedi "schema 1"), oltre che il deposito degli atti elencati dall'art. 20, c. 1 del decreto Runts (vedi "Tabelle 8 e 9").</p>
<b>PROVVEDIMENTI</b>
<p>Il <b>provvedimento di migrazione</b> ad altra sezione del Runts, depositato dall'ufficio competente.</p> <p>Il <b>provvedimento di cancellazione</b> dal Runts, depositato dall'ufficio competente.</p>

## LA REVISIONE DEL REGISTRO

Il decreto Runts assegna agli uffici regionali o provinciali il compito di provvedere, **con cadenza almeno triennale**, alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione degli enti alla relativa sezione del registro unico.

**L'attività di revisione è programmata e condotta da ciascun ufficio competente del registro unico nazionale del Terzo settore** secondo criteri di uniformità nell'applicazione della disciplina e di efficacia dell'azione, ed è finalizzata alla verifica della persistenza dei requisiti di legge previsti per l'iscrizione al registro, anche con riferimento al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché alla specifica sezione di appartenenza.

Le verifiche in merito alla permanenza dei requisiti avvengono attraverso l'acquisizione di informazioni e documenti pertinenti da parte dei competenti uffici del Runts, mediante l'utilizzo di strumenti di rilevazione da individuarsi con apposito decreto dell'ufficio dirigenziale competente.

Qualora dall'acquisizione delle informazioni e degli atti conseguenti alle verifiche si renda necessario un approfondimento istruttorio, **gli uffici del registro possono effettuare verifiche in loco**, anche tramite la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui l'ente sia contemporaneamente iscritto nella sezione "reti associative" e in altra sezione, l'attività di revisione è condotta dall'ufficio statale del Runts anche con riferimento a tale ulteriore sezione.

Sono esclusi dall'attività di revisione gli enti iscritti nelle sezioni "imprese sociali" e "società di mutuo soccorso".



Per ulteriori dettagli  
[www.cantiereterzosettore.it](http://www.cantiereterzosettore.it)

UN PROGETTO DI

